

A) ESPERIENZA

Acquisizione della conoscenza della materia trattata con riferimento sia in fatto che in diritto, e che deriva dagli anni di attività giudiziaria effettivamente prestata specificatamente come giudice, vicepresidente di sezione, presidente di sezione e presidente di commissione.

I componenti della Commissione tributaria centrale, a norma dell'art. 44 del D. Lgs. 545/92, solo alla cessazione della medesima, entreranno a far parte dell'ordinamento giudiziario tributario, a domanda.

Ai fini dei punteggi verrà applicata la seguente tabella, allegata alla citata legge 12 novembre 2011, n. 183:

COMMISSIONE TRIBUTARIA	FUNZIONI SVOLTE	Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi
Commissione Tributaria di 1° Grado	Giudice	0,50
	Vice Presidente di Sezione	1,00
	Presidente di Sezione	1,50
	Presidente di Commissione	2,00
Commissione Tributaria di 2° Grado	Giudice	1,00
	Vice Presidente di Sezione	1,50
	Presidente di Sezione	2,00
	Presidente di Commissione	2,50
Commissione Tributaria Provinciale e 1° Grado di Trento e Bolzano (dopo il 1° aprile 1996)	Giudice	1,50
	Vice Presidente di Sezione	2,00
	Presidente di Sezione	2,50
	Presidente di Commissione	3,50
Commissione Tributaria regionale e di 2° grado di Trento e Bolzano (dopo il 1° aprile 1996), nonché Commissione Tributaria Centrale	Giudice	2,00
	Vice Presidente di Sezione	2,50
	Presidente di Sezione	3,00
	Presidente di Commissione	4,00

Si precisa che il periodo di 6 mesi e un giorno è equivalente ad un anno.

Per i componenti del Consiglio di Presidenza Giustizia Tributaria il periodo della durata dell'incarico è valutato con un punteggio pari a quello riconosciuto ai Presidenti di Commissione tributaria regionale.

I punteggi della suddetta tabella non sono cumulabili fra di loro per lo stesso periodo di servizio.

B) DILIGENZA

La valutazione della diligenza deve essere rapportata al triennio anteriore alla data di pubblicazione del posto e va desunta da:

1. rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie;	PUNTEGGIO da 0,00 a 6,00
2. dall'assiduità e dalla puntualità nella presenza in ufficio, alle udienze di calendario e nei giorni stabiliti e presenza in ufficio nei casi in cui sia necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso;	
3. disponibilità a far fronte all'esigenza dell'ufficio quali la partecipazione alla Commissione per l'assistenza tecnica gratuita (art.138, D.P.R. n.115/2002) o alla Sezione per la sospensione feriale dei termini processuali (art.6 D.Lgs 545/92); disponibilità alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e supplenze, se ed in quanto rispondano alle direttive del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e siano necessarie al corretto funzionamento dell'ufficio.	



C) LABORIOSITA'

La laboriosità si desume:


<p>- Dalla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia ed alla condizione organizzativa e strutturale degli uffici.</p> <p>- Dal numero dei provvedimenti depositati in segreteria, comparativamente valutato, dell'ultimo triennio. Il valore del punteggio di laboriosità connesso ai provvedimenti depositati viene fissato in un massimo di 4 punti, di cui fino a 3 desumibili dal raffronto con i dati della commissione di appartenenza e fino a 1 da attribuire per il raffronto con i dati nazionali. Anche gli eventuali provvedimenti adottati in occasione di supplenze in altre sezioni, devono incidere sul punteggio della laboriosità. Il dato quantitativo deve essere sempre integrato da indicazioni qualitative sull'attività svolta. Costituiscono un dato di riferimento i provvedimenti cautelari assunti.</p> <p>- Il raffronto della produzione del singolo con quella degli altri giudici dell'ufficio di appartenenza andrà compiuto tenendo conto anche dell'attività di collaborazione alla gestione dell'ufficio (uffici direttivi e semidirettivi), dell'espletamento di altri incarichi in seno alla Commissione di appartenenza (collaborazione o direzione dell'ufficio del massimario).</p>	<p>PUNTEGGIO da 0,00 a 6,00</p>
--	---

D) ATTITUDINE

L'attitudine si desume da:

1. preparazione e capacità che si manifestano nella concreta professionalità dimostrata dal magistrato nell'esercizio delle proprie funzioni, dalla collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico anche con l'aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale;	<p>PUNTEGGIO da 0,00 a 5,00</p>
2. modalità di partecipazione alle udienze;	
3. attività di massimazione;	
4. qualità di contributi in camera di consiglio, capacità di sintesi e di individuazione delle questioni da decidere;	
5. capacità di organizzare il proprio lavoro e di rapportarsi ai colleghi, alle parti del processo ed al personale amministrativo;	
6. sentenze scelte a campione per un numero non superiore a 5, pubblicate nell'ultimo triennio, e fino a tre presentate dall'interessato;	
7. equilibrio: nella valutazione si deve prescindere dagli orientamenti ideologici del magistrato; in caso di assenza di elementi di valutazione, va adottata la formula "nulla da rilevare". In caso di segnalazione negativa il giudizio deve essere ancorato a fatti concreti, obiettivi e verificabili;	
8. partecipazione/docenza a seminari, corsi di aggiornamento professionale e corsi di specializzazione superiore (Master) in materia tributaria organizzati/patrocinati dal C.P.G.T.;	<p>da 0,00 a 4,00</p>

Per il conferimento degli uffici direttivi e semi direttivi, l'attitudine alle funzioni va ricavata, oltre che dagli elementi sopra elencati, anche dalla capacità organizzativa, desunta da ogni utile elemento connesso alla precedente attività svolta, nonché dal precedente positivo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive e dalla modalità di conduzione dell'udienza.



Fonti di conoscenza.

1. documentazione prodotta dall'interessato: statistiche, provvedimenti giurisdizionali ritenuti significativi ecc.
2. Autorelazioni
3. Scheda di valutazione triennale redatta dal Presidente di Commissione, direttamente, per i Presidenti di sezione e V. Presidenti F/F e, su indicazioni del Presidente di Sezione o V. Presidente F/F, per i V. Presidenti e Giudici che deve evidenziare i criteri B, C, e D.
4. Rapporto, integrativo alla suddetta scheda, del Presidente di Commissione, redatto all'atto della partecipazione ad un concorso;
5. Eventuali controdeduzioni dell'interessato.

Nella scheda e nel rapporto integrativo si dovranno illustrare dettagliatamente le caratteristiche complessive dei provvedimenti emessi dal magistrato interessato, individuando, secondo criteri da stabilire, non più di 5 provvedimenti redatti dal magistrato medesimo, il quale potrà a sua volta produrne altri 3 (pubblicati tutti nell'ultimo triennio).

Nella valutazione di detti provvedimenti il presidente deve tener conto esclusivamente dei profili tecnico-professionali, relativi alla esposizione delle questioni ed all'argomentazione della soluzione adottata, con esclusione di qualsiasi sindacato sul merito della questione stessa.

• CRITERI DI VALUTAZIONE PER I PRESIDENTI DI COMMISSIONE

Per i Presidenti di Commissione va fatta una valutazione separata, direttamente dal C.P.G.T., e onnicomprensiva dei Criteri B, C e D (diligenza, laboriosità ed attitudine) con riferimento a:

1. puntuale e tempestivo adempimento delle funzioni giurisdizionali;	da 0,00 a 6,00
2. numero delle sezioni della Commissione;	da 0,00 a 11,00
3. presenza nella sede e coordinamento delle sezioni, così come risultante dalle relazioni dell'Ufficio Ispettivo del C.P.G.T.;	
4. raggiungimento degli obiettivi concordati con il C.P.G.T. e partecipazione alle riunioni da esso convocate;	
5. partecipazione/docenza a seminari, corsi di aggiornamento professionale e corsi di specializzazione (master) in materia tributaria organizzati/patrocinati dal C.P.G.T.;	da 0,00 a 4,00

• CRITERI DI VALUTAZIONE PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Ai componenti del C.P.G.T, tenuto conto della peculiarità dell'incarico, viene attribuito il punteggio massimo di cui ai criteri B, C e D.

